

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

– Trieste –

RICORSO

Per il dott. GIORGIO FIDENATO (c.f. FDNGRG61C07F144I), nato a Mereto di Tomba (UD) il 7.03.1961 e residente ad Arba, alla via G. Pascoli, n. 19, in qualità di titolare dell'AZIENDA AGRICOLA "IN TROIS" DI FIDENATO DOTT. GIORGIO (p.iva 01354300939), rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al presente ricorso, dall'Avv. Francesco Longo (c.f. LNGFNC56S19G888I, *pec.* francesco.longo@avvocatipordenone.it; *fax* n. 0434.28486) del Foro di Pordenone, domiciliato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 25, comma 1-*ter*, c.p.a., presso l'indirizzo di posta elettronica certificata del medesimo difensore francesco.longo@avvocatipordenone.it ed, in via subordinata, fisicamente presso lo studio del medesimo difensore in Pordenone, Corso Vittorio Emanuele II, n. 54;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E DEL TURISMO (c.f. 97099470581), in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Trieste (34133), domiciliata in Piazza Dalmazia, n. 3;

– p.a. resistente –

e nei confronti di

Sig.ra MARCONATO JESSICA ANNALISA (c.f. MRCJSC92M43I904X),
residente in Vivaro (33099), alla Via Ledra, n. 5, in proprio e in qualità di titolare
legale rappresentante della AZIENDA AGRICOLA “LI POCIS” DI
MARCONATO JESSICA, con sede in Vivaro (33099), alla Via Ledra, n. 5;

– eventuale controinteressata –

per l'annullamento

del provvedimento adottato dal Direttore generale della DIREZIONE GENERALE PER
IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO E CERTIFICAZIONE E
TUTELA DEL CONSUMATORE – DIPARTIMENTO DELL'ISPETTORATO CENTRALE DELLA
TUTELA DELLA QUALITÀ E REPRESSIONI FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI –
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI, del 3 luglio
2018, notificato in pari data a mezzo *pec*, recante l'ordine “...di procedere, mediante
*trinciatura ed interrimento, alla distruzione delle coltivazioni di OGM illecitamente impiantate
sui terreni siti, rispettivamente, in località Colloredo di Monte Albano (UD) al Foglio 6, mappali
nn. 196, 295, 84 e 163 ed in Località Vivaro (PN) al Foglio 14, mappali nn. 264 e 501,
nonché al ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.*” (all. 1).

*** **

PREMESSA

Dapprima, non è inutile ricordare che, com'è ben noto, l'odierno ricorrente,
agronomo e imprenditore agricolo, titolare della “Azienda Agricola “in Trois” di
Fidenato Dott. Giorgio” (all. 2), è stato destinatario di plurimi provvedimenti
amministrativi diretti ad impedire la coltivazione – normativamente sorretta dal
Regolamento UE 1829/2003, dalla Direttiva 18/2001/CE, nonché dagli artt. 26,

34, 35 e 36 del TFUE – del mais OGM MON 810, sfociati in altrettanti procedimenti penali conclusi con l'assoluzione dell'imputato.

Sempre preliminarmente, è bene precisare che la spinosa questione della coltivazione del mais OGM MON 810 ha avuto plurimi ribaltamenti normativi negli ultimi anni: inizialmente autorizzata dall'Unione, veniva all'incontro vietata dallo Stato Italiano, salvo poi essere liberalizzata a seguito di interventi della CGUE – chiarificanti l'illegittimità delle misure cautelari impeditive adottate dal nostro legislatore nazionale – , per essere definitivamente vietata dal D.Lvo 227/2016, adottato sulla scorta della Diretta (UE) 2015/412, e della conseguente Decisione di Esecuzione della Commissione n. 321 del 03.03.2016 (su tali strumenti normativi si tornerà di seguito).

Così mutato il quadro normativo, con comunicazione del 16 novembre 2017 (all.ti 4-13) l'odierno ricorrente denunciava che l'illustrato divieto di coltivazione collideva con il contenuto dei vigenti Trattati europei, ed i diritti individuali ivi riconosciuti. L'istante, tuttavia, riceveva cortese riscontro solamente dalle autorità comunitarie (all.ti 15-16), all'incontro non degnato di risposta da parte delle interrogate autorità italiane.

*** **

Ma è bene principiare da una concisa, ma esaustiva, ricostruzione delle circostanze di

FATTO

1.1 Con missiva del 17 febbraio 2018 (all. 17), il ricorrente comunicava all'Amministrazione odierna resistente, nonché alla Regione FVG, Commissione Europea e competente Procura della Repubblica, che in primavera avrebbe provveduto a seminare mais OGM MON 810 negli appezzamenti condotti nei comuni di Vivaro (PN) e Colloredo di Monte Albano (UD).

1.2 Con successiva informativa del 22 aprile 2018 (all. 18), il ricorrente comunicava al Registro regionale, istituito presso l'ERSA, ai sensi dell'art. 30, commi 1 e 2 del D.Lvo. 224/2003, la localizzazione della seminazione di mais OGM DKC 6729 YG – varietà di mais, iscritto nel catalogo comune europeo delle varietà di specie di piante agricole – , avvenuta il giorno 21 aprile presso Colloredo di Monte Albano, F. 6, mappali nn. 64, 196 e 295, ed il giorno seguente nel territorio del Comune di Vivaro, Fg. 14, mappali nn. 264 e 501 (cfr. all. 3).

1.3 Alla luce della predetta comunicazione, il 24 maggio 2018 il Nucleo operativo per l'attività di vigilanza ambientale (NOAVA) della Regione FVG procedeva al campionamento delle suddette coltivazioni di mais OGM (all.ti 19 e 20), al fine di verificare la loro oggettiva natura: le analisi compiute confermavano, come prevedibile, l'effettiva presenza di mais OGM DKC 6729 YG MON 810 (cfr. all. 21).

1.4 Ricevuto un tanto, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della Tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) eseguiva un sopralluogo il 28 giugno 2018, le cui risultanze venivano cristallizzate nel verbale di accertamento 2018/2269 (all. 22).

1.5 Discendeva, quasi fisiologicamente, l'adozione del provvedimento gravato in questa sede, notificato a mezzo *pec* il 3 luglio 2018, prot. di uscita n. 0010360 della DG VICO-VICO2 (all. 1), recante l'ordine di distruggere tutto il mais OGM MON 810 seminato negli appezzamenti condotti nei comuni di Vivaro (PN), segnatamente F. 14, mappali nn. 264 e 501, e Colloredo di Monte Albano (UD), F. 6, mappali nn. 196, 295, 84 e 163, entro cinque giorni dalla notifica.

1.6 Il successivo 5 luglio 2018 (all. 23) l'odierno ricorrente replicava all'impartito ordine, rappresentando la volontà di non darvi immediata esecuzione per l'assenza delle acclarate ragioni di urgenza, nonché la contrarietà della Direttiva (UE) 2015/412 – base normativa, accanto alla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 321 del 3 marzo 2016 (all. 24), per l'adozione del D.Lvo 227/2016 modificante il D.Lvo 224/2003 – , e la necessità di richiedere un parere pregiudiziale alla CGUE.

1.7 Infine, stante la mancata esecuzione dell'ordine imposto, il personale del ICQRF provvedeva direttamente alla distruzione delle predette coltivazioni, nonché al successivo interrimento mediante aratura.

*** **

Delineate le circostanze fattuali essenziali, con il presente ricorso s'impugna il provvedimento gravato, laddove afflitto per vizi “propri”, nonché da illegittimità derivata dalla non conformità della nuova normativa all'ordinamento europeo, sulla scorta della quale è stato adottato: per questa ragione, si chiederà a codesto Ill.mo Collegio, di rinviare, ai sensi del comma 2, dell'art. 267 del TFUE, affinché la

CGUE si pronunci sulla conformità o non conformità della Direttiva (UE) 2015/412 (modificante la Direttiva 18/2001/CE), nonché del D.Lvo 224/2003 come modificato dal D.Lvo 227/2016, unitamente alla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 321 del 3 marzo 2016 (all. 24), agli articoli 3, comma 3, del TUE, nonché artt. 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE, nonché artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea come interposta dall'art. 6 del TUE, nonché art. 3, comma 1, lett. b), del TFUE in combinato disposto con il comma 1, dell'art. 2 del TFUE e con l'art. 22 della Direttiva 2001/18/CE questione rilevante nel presente giudizio.

Il gravato provvedimento viene, pertanto, impugnato per le seguenti ragioni di

DIRITTO

2.1 I MOTIVO: violazione di legge per violazione degli artt. 26-ter, 26-quater e 35-bis del D.Lvo 224/2003, così come modificato dal D.Lvo 227/2016, nonché difetto di motivazione ed eccesso di potere per travisamento di fatto.

2.1.1. Il provvedimento impugnato individua – come si è già accennato – la propria base normativa nella disciplina intervenuta con il D.Lvo 227/2016, che ha introdotto il titolo terzo, rubricato “Limitazione e divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale”, nel D.Lvo 224/2003.

A sua volta, il citato D.Lvo 227/2016 è stato preso a seguito dell'entrata in vigore della Direttiva (UE) 2015/412, di modifica della Direttiva 18/2001/CE, sempre in materia di OGM.

Ora, l'introdotta art. 26-ter del D.Lvo 224/2003, comma 1, riconosce allo Stato, o meglio al MIPAAFT, il potere di "...chiedere l'adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione di emissione in commercio di OGM in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso sia escluso dalla coltivazione di tale OGM. ..."; richiesta da inoltrarsi alla Commissione UE, ai sensi del comma 2 del medesimo art. 26-ter.

Lo Stato Italiano ha effettuato tale incombenza in data 1 ottobre 2015, come emerge nelle premesse alla conseguente Decisione di Esecuzione della Commissione n. 321 del 3 marzo 2016 (all. 24), con la quale si è, appunto, modificato, l'ambito geografico dell'autorizzazione alla coltivazione del granoturco geneticamente modificato.

Ed infatti, l'art. 1 della citata Decisione pone il divieto alla coltivazione di mais OGM, in particolare del prodotto MON 810, quello corrispondente a quanto coltivato dal ricorrente, per gli Stati membri che avevano precedentemente inoltrato la relativa richiesta, ai sensi del succitato art. 26-ter del D.Lvo 224/2003, attuativo dell'art. 26-ter della Direttiva 18/2001/CE, come modificata e integrata dalla Direttiva (UE) 2015/412.

2.2.2 Orbene – ed è lo specifico motivo di censura al gravato provvedimento –, è ben vero che la Decisione della Commissione UE, ai sensi dell'art 249 del Trattato UE, è obbligatoria in tutti i suoi elementi per i destinatari da essa designati; che la stessa acquista, ai sensi dell'art. 284 del medesimo Trattato, efficacia con la sua notifica ai destinatari; nondimeno, il destinatario della decisione in questione è lo Stato, non direttamente il ricorrente.

Quest'ultimo non ha ricevuto neppure l'avviso di avvio del procedimento relativo all'adozione del provvedimento impugnato – ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 – perché, come spiega il gravato provvedimento, c'era l'urgenza di provvedere (sul punto, collegato all'asserita presenza dell'urgenza, si tornerà nel prossimo motivo di gravame).

Lo Stato Italiano, in particolare, ha, poi, individuato una specifica regolamentazione per l'inibizione, ovvero per il divieto di coltivazione di OGM, introdotta con l'art. 26-*quater* del D.Lvo 224/2003, il cui comma 1 fissa specifiche motivazioni in presenza delle quali può essere presa la misura diretta a vietare la coltivazione di OGM.

A tal proposito, si rileva che dal provvedimento impugnato non emerge quale sia la ragione specifica sulla scorta della quale la “misura” inibitoria è stata presa.

2.2.3 Nel caso di specie, si fa discendere l'ordine di estirpazione direttamente alla surriferita Decisione UE; mentre, il meccanismo legislativo introdotto dal D.Lvo 227/2016, che introduce l'art. 26-*quater* nel D.Lvo 224/2003, prevede l'assunzione da parte del Ministero delle Politiche Agricole delle specifiche misure inibitorie con decreto preso di concerto con il Ministero della Salute e dell'ambiente, ovvero, con quello delle Infrastrutture e dei Trasporti, o anche dell'Interno, in relazione alla peculiare ragione del divieto.

Tale specifico procedimento non pare essere stato seguito nel caso di specie in cui l'ordine di estirpazione è stato assunto dal Direttore Generale del Ministero delle Politiche Agricole in assenza della preventiva “misura” del Ministro delle Politiche

Agricole sulla base della Decisione della Commissione. Né, sempre con riguardo al provvedimento impugnato, emerge l'intervenuto "concerto" con gli interventi Ministeriali alla stregua di quanto previsto dal succitato comma 6 dell'art. 26-*quater*.

Il che costituisce la lamentata violazione di legge, in quanto confermato dal richiamo che il gravato provvedimento fa all'art. 35-*bis*, comma 3, del D.Lvo 224/2003.

Tale disposizione, a sua volta, stabilisce che l'obbligo di distruzione del coltivato OGM sia conseguenza della violazione dei divieti indicati al comma 1 della medesima disposizione e, tra questi, per quanto interessa in questa sede, vi è quanto richiamato all'art. 26-*quater*, comma 6: vale a dire, la violazione delle succitate misure del Ministro per le Politiche Agricole delle quali – come si è detto – non si rinviene, quanto meno nel contenuto dell'atto gravato, traccia della previa loro assunzione. Il che costituisce il lamentato vizio di legittimità in relazione al quale dovrà, conseguentemente, essere annullata l'ordinanza impugnata.

2.2 II MOTIVO: violazione di legge per violazione dell'art. 7 della L. n 241/1990 – Mancanza della comunicazione di avvio del procedimento – Violazione del diritto del privato di partecipare all'azione amministrativa.

2.2.1 L'omissione della comunicazione di avvio del procedimento sarebbe imputabile, secondo la motivazione addotta in calce al provvedimento, alla *“sussistenza nel caso di specie di particolari esigenze di celerità, derivanti dallo stadio di prefioritura in cui si trovano attualmente le piante oggetto di accertamento, nonché per il carattere vincolato del provvedimento medesimo, in presenza dell'espreso divieto di coltivazione del*

granoturco MON 810 previsto dall'ordinamento dell'Unione Europea e Nazionale". (all. 1, pag. 6).

2.2.2 Duplice, pertanto, la motivazione addotta per giustificare il mancato coinvolgimento del privato: **a)** lo stadio di prefioritura della coltivazione; **b)** il carattere vincolato del contenuto dell'assumendo provvedimento.

Senonché, con la prima asserzione la resistente dimostra di aver confuso due profili giuridici ben distinti: il divieto alla coltivazione introdotto con il D.Lvo 227/2016, sulla scorta della Direttiva (UE) 2015/412 e della Decisione di esecuzione della Commissione 2016/321, che rappresenta l'espressione di una scelta meramente politica riconosciuta agli Stati membri – sulla cui illegittimità ci si soffermerà nel proseguo – , e la non confondibile valutazione del rischio ai sensi dell'allegato II della Direttiva 2001/18/CE, la quale tiene conto degli effetti diretti e indiretti, immediati e differiti, nonché degli effetti cumulativi a lungo termine, sulla salute umana e l'ambiente.

Di evidenza, che l'Unione non abbia revocato, sospeso, ovvero annullato l'autorizzazione alla coltivazione dei prodotti OGM, tutt'ora permessa nel territorio degli Stati membri non menzionati nell'Allegato alla Decisione di Esecuzione della Commissione 2016/321 (all. 24).

Se un tanto è vero, significa che permane l'insussistenza di un rischio di "contaminazione ambientale" per le essenze arboree "naturali" seminate nelle vicinanze delle coltivazioni OGM, per l'ambiente e per la salute umana (cfr. Corte di Giustizia 13.09.17, C111): di tal che, lo stadio di prefioritura non può integrare

una motivazione d'urgenza, *rectius* legittimare il mancato coinvolgimento preventivo del privato destinatario del gravato provvedimento.

Quanto al secondo motivo, ovvero il carattere vincolato del contenuto del provvedimento stante la normativa nazionale e sovranazionale, si osserva che le numerose pronunce della CGUE intervenute in tema, nonché la sospetta illegittimità della Direttiva (UE) 2015/412 e del quadro normativo derivante dalla sua applicazione, avrebbero dovuto indurre la resistente a coinvolgere, in fase procedimentale, l'odierno ricorrente.

2.2.3 Né si potrebbe replicare che quest'ultimo non avrebbe potuto rendere un apporto partecipativo significativo, evidenziando la più che sospetta illegittimità del nuovo quadro normativo, nonché ribadire la finalità esclusivamente scientifica delle coltivazioni di cui ai mappali nn. 84 e 163, F. 6, del Comune di Colloredo di Monte Albano, circostanza che esclude l'applicazione del divieto di coltivazione recentemente introdotto, come si vedrà nel motivo di ricorso che segue.

Tanto più, che l'Amministrazione resistente era a conoscenza sin dal 17 febbraio 2018 (cfr. all. 17) dell'intenzione del ricorrente di procedere alla semina di mais OGM, confermata nella successiva comunicazione del 22 aprile 2018 (cfr. all. 18); di tal che, è ragionevole affermare che l'asserita urgenza – meramente apparente, come dimostrato in precedenza – sia dipesa unicamente dal ritardo dell'azione amministrativa, nonché connessa al ristretto termine temporale concesso per l'esecuzione dell'adempimento imposto con il provvedimento gravato, tutt'altro che ragionevole.

Non può, infatti, ritenersi giuridicamente corretto – come ritenuto dall’Amministrazione – far discendere l’urgenza dal risibile termine di adempimento dell’incombente correlato al provvedimento impugnato, intervallo temporale unilateralmente fissato dalla stessa Amministrazione. Quest’ultima, con tale approccio, dimostra che la non necessità dell’avviso di avvio del procedimento non è legata all’esigenza di tutela del merito – e, come tali, ragionevolmente insindacabili se non, come è noto, per irragionevolezza e travisamento di fatto –, ma sulla base della unilaterale formale fissazione del termine per adempiere.

2.2.4 In una siffatta situazione un previo avviso di avvio del procedimento si sarebbe presentato come misura appropriata, espressione di un’Amministrazione autorevole la quale, tenuto pure conto di tutte le intervenute sentenze sia della Corte di Giustizia della UE, che del Giudice nazionale in grado tutte di riconoscere il diritto a coltivare l’OGM e l’assenza, nel caso concreto, di un danno incombente od immediato all’ambiente, ovvero di un suo pericolo, proprio in ragione alla stessa assenza dei presupposti giustificanti l’esercizio del potere cautelare da parte dello Stato diretto ad inibire la coltivazione di OGM sul territorio nazionale, tentativo operato con il DM e successivamente censurato con la sentenza della Corte di Giustizia UE C/111/2016 del 13.09.2017 – sentenza che ha appunto riconosciuto l’insussistenza dei presupposti perché lo Stato Italiano potesse esercitare il potere cautelare urgente di inibizione di coltivazione di OGM MON 810 –, in base a tali presupposti l’avviso dell’avvio del procedimento, *ex art. 7 della L. 241/1990*, andava, quindi, attivato. Si presentano, pertanto, insussistenti le motivazioni

ritenute idonee, dall'Amministrazione a giustificare il mancato adempimento di quell' incombenza.

2.3 III MOTIVO: violazione di legge per violazione dell'art. 26-*bis*, comma 3, nonché del Titolo II (artt. 7-14) del D.Lvo 224/2003 – illegittimità dell'ordine di distruzione di coltivazioni OGM per finalità esclusivamente scientifiche.

2.3.1 La coltivazione delle particelle nn. 84 e 163 relative al terreno di Colloredo di Monte Albano, come emerge dalla dichiarazione resa dal Dott. Fidenato durante il sopralluogo del ICQRF del 28 giugno 2018, aveva finalità sperimentale e di ricerca, le cui risultanze sarebbero state utili per approfondire la conoscenza dello sviluppo degli OGM, nonché le loro interazioni con l'ambiente circostante.

Nondimeno, però, l'Amministrazione intimata ha ordinato – provvedendovi, poi, direttamente – la distruzione anche delle predette coltivazioni, disinteressandosi delle finalità perseguite diverse dalla commercializzazione, manifestando così una generale e indiscriminata avversione alla coltivazione degli OGM: un tanto, integra la violazione delle rubricate violazioni di legge, *donde* il doveroso conseguente annullamento, quantomeno parziale, dell'atto, laddove la normativa adottata sulla scorta della Direttiva (UE) 2015/412, parimenti alla precedente, ha escluso l'applicazione del divieto di coltivazione per finalità sperimentali e di ricerca.

*** **

Alle illustrate censure dirette nei confronti del provvedimento gravato seguono le esponente, promosse avverso la normativa comunitaria e quella nazionale di

recepimento, costituenti la base giuridica dell'adottato provvedimento, e giustificanti il richiesto rinvio alla CGUE.

2.4 IV MOTIVO: violazione di legge per violazione dell'art. 3, comma 3, del TUE, e degli artt. 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE.

2.4.1 Come già ricordato, la disciplina introdotta dalla Direttiva (UE) 2015/412 offre la potestà agli Stati membri, sia pure a determinate condizioni, *ex art. 26-ter* della Direttiva n. 2001/18/CE nella nuova formulazione, di vietare o limitare, in tutto o in parte nel proprio territorio, la coltivazione di ogni OGM, anche se già autorizzati, ai sensi della Direttiva 2001/18/CE e/o del Regolamento CE 1829/2003.

2.4.2 Secondo la nuova disciplina, per altro richiamata espressamente dal gravato provvedimento dal MIPAAFT, è sufficiente la (semplice) richiesta da parte dello Stato membro durante la procedura di autorizzazione o del rinnovo dell'autorizzazione di un determinato OGM, di adeguamento dell'ambito territoriale al notificante, per poter escludere e, quindi, vietare, la coltivazione dell'OGM autorizzato sul proprio territorio. Circostanza che si è verificata per il mais MON 810.

2.4.3 Da tali premesse, emerge pure l'indicata potestà concessa agli Stati membri di limitare o vietare la semina e la coltivazione di OGM sul proprio territorio – ai sensi dell'art. 26-*ter* della Direttiva 18/2001/CE, introdotto dalla Direttiva (UE) 2015/412, poi recepita dallo Stato Italiano con il D.Lvo 227/2016, che ha introdotto l'art. 26-*quater* nel D.Lvo 224/2003 – per motivi ulteriori rispetto a quelli

previsti dall'art. 36 del TFUE, e, quindi, per motivi ulteriori rispetto a quelli previsti dall'art. 26 del TFUE .

Aspetto questo che rileva nel caso di specie, posto che, dal provvedimento impugnato, in ragione al contenuto della sua motivazione che richiama espressamente, sia la Direttiva (UE) 2015/412, che il D.Lvo 227/2016, in ragione al suddetto richiamo si pone in contrasto con l'art. 3, comma 3 del TUE. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, un unico mercato interno che si contrappone alle misure applicabili in base all'art. 26-ter della modificata Direttiva 18/2001/CE in grado, come si è detto, di stabilire diversità di disciplina, su medesimi prodotti, tra Stati e Stati.

Il che è idoneo a creare delle disparità economiche tra imprenditori che svolgono la loro attività nell'ambito dei Paesi membri, qualora taluni di questi decidessero di adottare le misure di restrizione all'uso degli OGM ed altri no (esemplificativamente, allo stato attuale un agricoltore in Spagna può seminare mais OGM, mentre, in Italia, ciò non può avvenire ed anzi, nel caso di specie, ha fatto seguito l'ordine di estirpazione).

Inutile dire che, tale situazione, tradottasi nell'atto impugnato, si presenta idonea ad alterare le condizioni di pari concorrenza fra operatori economici a seconda del Paese in cui viene svolta la medesima attività di coltivazione.

2.4.4 L'ordine di estirpazione viene preso – come si è detto – sulla scorta dell'art. 35-bis, comma 1, lett. a) del D.L.vo 224/2003, il quale richiama l'art. 26-*quater* del

medesimo decreto legislativo adottato, a sua volta, in attuazione dell'art. 26-ter della Direttiva 18/2001/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2015/412.

A tal proposito, si osserva che, se il Trattato prevede la creazione di un mercato interno, basato sulla crescita economica equilibrata (...), su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, la succitata disciplina fissata dall'art. 26-ter della Direttiva 18/2001/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2015/412, si pone in termini non coerenti con il suddetto principio coincidente con la crescita economica equilibrata e mercato fortemente competitivo, qualora, di un certo bene venga vietato – alla stregua di quanto avviene nel caso di specie – la produzione, ma non la commercializzazione.

2.4.5 Gli atti normativi e provvedimenti assunti a presupposto di quello gravato in questa sede si presentano idonei a creare zone in cui l'imprenditore si trova ad operare in situazioni economiche differenziate. Diversità dovuta, tuttavia, non da oggettive situazioni ambientali, ma dalle valutazioni soggettive del produttore di OGM e/o dalla volontà dello Stato di inibire sul proprio territorio la coltivazione di OGM per ragioni che prescindono da problematiche legate all'ambiente e/o alla salute umana e degli animali, ma per motivazioni squisitamente economiche.

2.4.6 Per la situazione che si è venuta a creare e di cui l'impugnato provvedimento costituisce l'espressione, vale la pena richiamare la giurisprudenza della CGUE (ci si riferisce alle sentenze C-182/82 del 26.11.1985, Mirò; sentenza C-333/08 del 28.01.2010, Repubblica Francese), secondo cui “...spetta alla Corte di Giustizia valutare la necessità degli ostacoli che gli Stati frappongono a importazioni, esportazioni e transito, poiché

l'art. (36 del TFUE n.d.r.) non ha lo scopo di riservare agli Stati membri la competenza esclusiva nelle materie indicate e le legislazioni nazionali devono rispettare i limiti stabiliti del diritto UE...”.

Sempre la Corte di Giustizia ha fissato il principio secondo il quale (vedi sentenza 7/61 del 19.12.1961, Carni suine e prodotti derivati; C-238/82 del 7.2.1984, Duphar; C-288/83 dell'11.6.85 Irlanda) “...Non rientra nelle deroghe la protezione degli interessi economici degli Stati, poiché le ipotesi previste nell'art. 36 non hanno carattere economico...”.

2.4.7 Il potere riconosciuto agli Stati dalla Direttiva (UE) 2015/412, alla stregua di quanto fa, poi, il D.Lvo 227/2016 e la stessa precitata Decisione n. 321/2016 (all. 24), di vietare la coltivazione nel proprio ambito territoriale di OGM, si traduce in una limitazione alla libera circolazione, ovvero, ad una “misura ad effetto equivalente”, di cui all'art. 34 del TFUE, della merce rappresentata da seme di mais OGM all'interno dell'Unione.

Anche a tal proposito la CGUE nella causa C-265/06 che ha visto contrapposti la Commissione contro il Portogallo, ha riconosciuto: **a)** “*qualsiasi normativa degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio intra comunitario va considerata una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, vietate dall'art. 28 CE (v., in particolare sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Rac. Pag. 837, punto 5; ...)*”; **b)** la consapevolezza dell'esistenza di un divieto di utilizzo di un certo bene è idoneo a determinare, nel concreto, l'assenza di alcun interesse all'acquisto; **c)** il divieto di vendita e commercializzazione di quel certo bene

pregiudica, conseguentemente, la vendita e la commercializzazione di un bene legalmente prodotto e commercializzato negli altri stati.

Il che porta con sé la consapevolezza dell'esistenza di un divieto di utilizzo di un certo bene è idoneo a determinare, nel concreto, l'assenza di alcun interesse all'acquisto, cosicché il divieto di vendita e commercializzazione di quel certo bene – ovvero, come nel caso in discussione la semina –, pregiudica conseguentemente la libera circolazione – appunto, vendita e commercializzazione – di un bene legalmente prodotto e circolante negli altri Stati (cfr. all. 25).

Sulla scorta di dette premesse si può affermare che la contestata disposizione della Direttiva, sulla base della quale è stato adottato il D.Lvo 227/2016, artt. 26-*ter*, *quater* e 36-*bis*, nonché “a cascata” l'impugnato ordine di estirpazione costituiscono delle misure con effetto equivalente a restrizioni quantitative, così come stabilito dagli art. 36 TFUE e vietate dagli artt. 34 e 35 del TFUE.

2.4.8 Nel caso di specie, è d'uopo evidenziare che l'odierno ricorrente si è dovuto recare in Spagna per l'acquisto della semente di mais OGM MON810 (all. 25); lo ha, quindi, seminato e, conseguentemente, è stato oggetto del successivo ordine di estirpazione impugnato in questa sede. Ciò, in quanto, la restrizione normativa circa la possibilità di seminare sul territorio italiano l'OGM, ha impedito per gli operatori agricoli il suo acquisto *in loco*. Nessun rivenditore italiano ha, infatti, l'interesse a commercializzare una merce (il seme di mais OGM) che è diventato, nel concreto, invendibile in Italia, perché non appetibile per l'acquisto, in quanto prodotto non coltivabile.

Sicché, da un lato gli atti di rango legislativo in questione, la Direttiva (UE) 2015/412, la Decisione di Esecuzione della Commissione 2016/321 ed il D.Lvo 227/2016 e, dall'altro, il conseguente ordine di estirpazione, impediscono al ricorrente non soltanto la coltivazione in Italia, ma addirittura l'acquisto delle sementi, creando così una palese differenza con un agricoltore ispanico: da qui, la rubricata violazione delle disposizioni comunitarie.

3.5 V MOTIVO: violazione dell'art. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea come interposto dall'art. 6 del TUE – Violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione e legalità; violazione di legge per violazione dell'art. 3, comma 3, del TUE, e degli artt. 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE (sotto altro profilo).

3.5.1 Si considerino ora le seguenti disposizioni:

-) l'art. 16 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea, secondo cui *“...È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell'Unione e alle legislazioni e prassi nazionali...”*.

-) l'art. 6 del TUE, al paragrafo 1, circa il riconoscimento dei diritti di libertà sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, la quale ha la stessa valenza dei Trattati. Ciò in relazione al loro valore giuridico e all'esigenza di una loro interpretazione in conformità alle disposizioni generali del titolo VII della Carta, sulla sua interpretazione ed applicazione.

3.5.2 Orbene, si è detto che la disciplina fissata dalla Direttiva 18/2001/CE, come modificata dalla Direttiva (UE) 2015/412, nonché dal D.Lvo 227/2016 ed, in particolare, dall'art. 26-*ter* della prima e, dagli artt. 26-*ter*, 26-*quater* e 35-*bis* del secondo, offrono la potestà allo Stato Italiano di vietare o limitare la coltivazione di un OGM, in tutto o in una sua parte del territorio, per motivi diversi da quelli inerenti a danno, o pericolo di danno alla salute umana, degli animali, ovvero, di un danno all'ambiente.

Ciò si traduce in una limitazione della libertà d'impresa per quegli imprenditori agricoli che svolgono la loro attività economica all'interno dello Stato Italiano, ovvero, all'interno del territorio degli altri Paesi che hanno optato per una corrispondente decisione – elencati nella Decisione della Commissione n. 321/2016 – , per ragioni indipendenti dalla tutela dell'ambiente, ovvero dalla tutela della salute.

3.5.3 Ora, una siffatta impostazione normativa, si ritiene si ponga in contrasto con quanto contemplato dall'art. 52, paragrafo 1, della Carta in epigrafe, la quale certamente ammette la previsione di eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà, quali, appunto, la libertà d'impresa.

Ma ciò può avvenire a condizione che tali limitazioni siano previste per legge e rispettino il contenuto essenziale dei surriferiti diritti e libertà. Al tempo stesso, devono porsi in termini coerenti con il principio di proporzionalità; devono, pertanto, presentarsi necessarie e rispondere effettivamente sia a finalità di interesse generale, riconosciute dall'Unione europea, che all'esigenza di proteggere i diritti e

le libertà altrui (v., in tal senso, sentenze 9.11.2010, Volker und Markus Schecke e Eifert, c-92/09 e C-93/09, Racc. pag. I-11063, punto 65, nonché sentenza del 22.01.2013, Sky Österreich, C-283/11, punto 48).

Ed è sotto tale profilo che si ritiene siano stati compromessi i surriferiti principi fondamentali. In quanto, non può certo ritenersi coerente con il principio di proporzionalità, vietare in termini assoluti una determinata attività – la coltivazione di OGM pienamente compatibile con l'ambiente e la salute pubblica –, in funzione dell'esclusiva salvaguardia di altra attività: nel caso di specie, le coltivazioni tradizionali e/o biologiche.

Ora, a tal proposito, non è in discussione il diritto di questi tipi di coltivazione ad essere idoneamente salvaguardati; la censura, in termini di violazione dei surriferiti principi, è l'approccio di metodo che si è utilizzato per tutelare, in forma esclusiva, determinate posizioni imprenditoriali.

È in ordine ad un tanto che è stato, conseguentemente, violato il principio di proporzionalità.

3.5.4 Dal momento che, l'eccedenza del mezzo politico/amministrativo, individuato per la difesa di determinati interessi, si è manifestato nel radicale divieto di coltivazione di un determinato bene; quando lo stesso risultato poteva e può essere perseguito e raggiunto utilizzando strumenti in grado di armonizzare le diverse situazioni ed interessi, di natura omogenea, quali sono, appunto, gli interessi economici alla coltivazione di determinate essenze vegetali.

Ora, senza operare valutazioni di merito diverse dalla ragionevolezza, è sufficiente ricordare che l'utilizzo di determinati strumenti tecnico/giuridici, quali sono i cc.dd. "piani di coesistenza" diretti a regolare semplicemente sotto un profilo temporale le diverse seminazioni, si presenta strumento idoneo a contemperare, armonizzandoli, i diversi interessi e situazioni che lo Stato e la stessa Direttiva UE prima, mirano a tutelare in maniera meno afflittiva rispetto al radicale ordine di estirpazione.

In quanto lo Stato può motivatamente collegare l'assunzione e l'applicazione di una misura così radicale, laddove impeditiva l'esercizio di una determinata attività economica, per ragioni diverse da quelle coincidenti con la tutela della salute e/o dell'ambiente, alla mancata adozione delle appropriate dovute uniformi misure amministrative quali sono, appunto, i succitati piani di coesistenza. Dal momento che l'inerzia dello Stato (amministrazione) non può certo, rappresentare idonea motivazione per impedire l'esercizio dell'iniziativa economica del cittadino, nel rispetto della salute dei cittadini e dell'ambiente.

Da qui, la violazione del principio di proporzionalità, per l'imposizione del divieto, in termini assoluti, sia pure in un certo ambito territoriale, coincidente con quello di un intero Paese, della coltivazione di OGM.

3.5.5 Orbene, è ben vero che la libertà d'impresa nella giurisprudenza della CGUE non costituisce una prerogativa assoluta; nondimeno, le misure previste nella Direttiva (UE) 2015/412 e quelle fissate dal D.Lvo 227/2016, si pongono in contrasto con il contenuto essenziale degli indicati diritti di libertà, nella misura in

cui le suddette misure inibitorie si presentano non calibrate e, quindi, necessarie alle finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione Europea, o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, ovvero, e prima ancora per la tutela dell'ambiente e/o della salute dei cittadini.

Ne è conferma l'art. 26-ter, paragrafo 1, di cui alla Direttiva (UE) 2015/412, che riconosce allo Stato l'indicato potere, praticamente arbitrario, di escludere dal proprio territorio la coltivazione di OGM; e, ciò, anche per ragioni economiche determinando, in questo caso il conflitto con le motivazioni e finalità di fondo del mercato unico europeo.

Con il meccanismo introdotto dalla predetta Direttiva UE, art. 26-ter, recepito dal D.Lvo 227/2016 e, quindi, dallo stesso gravato provvedimento di estirpazione, lo Stato ha esplicito il proprio potere di "veto" e, quindi, in termini assolutamente liberi – si vorrebbe dire – anche per ragioni di natura politica.

Il che porta con sé che allo Stato è stata riconosciuta, conseguentemente, appunto la libertà di agire anche in assenza di quelle motivazioni indicate nel paragrafo 3 dell'art. 26-ter cit..

È vero che in tal caso il richiedente l'autorizzazione può tener fermo il contenuto della propria domanda e non adeguarsi alla richiesta dello Stato, ma è anche vero che l'eventuale imposizione posta dallo Stato che si trova in posizione inevitabilmente sbilanciata rispetto al richiedente l'autorizzazione, l'iniziale limitazione proposta dallo Stato è avvenuta, al fine di ottenere la Decisione di Esecuzione della Commissione 321/2016, in assenza di ogni idonea motivazione

riconosciuta, all'incontro, dalla medesima Direttiva, al paragrafo 3 dell'art. 26-ter, e senza l'osservanza e, quindi, in violazione degli stessi principi di proporzionalità e di non discriminazione. Di fatto in Italia è proprio successo ciò, con la richiesta di assunzione della Decisione di Esecuzione della Commissione 321/2016 sulla scorta della quale sono stati poi presi sia il D.Lvo 227/2016 che lo stesso gravato provvedimento di estirpazione.

3.5.7 Si è lasciato con ciò all'imprenditore, in tal caso la Monsanto, titolare dell'autorizzazione alla coltivazione del mai OGM MON810, il diritto/potere di temperare l'esercizio del potere pubblicistico dello Stato; e, sotto tale profilo, tal potere si è manifestato in violazione di ogni principio di legalità in relazione alla violazione dei principi informatori il Trattato UE, tra gli altri, appunto, quelli di non discriminazione e proporzionalità.

È questa la censura che viene svolta alla Direttiva (UE) 2015/412, che ha introdotto l'art. 26-ter nella Direttiva 2001/18/CE, sulla base delle quali, poi, sono stati resi sia il D.Lvo 227/2016 che lo stesso gravato provvedimento amministrativo.

Dal momento che, si rende lecito l'esercizio del potere pubblicistico unilaterale di intervento di uno Stato al di fuori di ogni "paletto" – leggasi limite – al di là del quale quel potere può essere riconosciuto come non più legittimo.

Al tempo stesso, si pongono le premesse perché il rispetto dei principi di legalità, di proporzionalità e di non discriminazione che, nella fattispecie sono quelli che vengono riconosciuti come idonei a limitare il potere inibitorio di coltivazione

OGM da parte dello Stato, ai sensi del paragrafo 3 dell'art. 26-ter, vengono in realtà affidati alla mera eventualità che il soggetto richiedente/notificante non si adegui alla posizione di esclusione di coltivazione di OGM espressa dallo Stato. E siccome, nel caso di specie, la Monsanto, titolare dell'autorizzazione alla coltivazione di mais OGM MON810, non avendo presentato allo Stato Italiano richiesta di prosecuzione alla coltivazione, lo Stato si è trovato nella possibilità di inibire la coltivazione del medesimo OGM. Da qui, si è, quindi, adottato, il provvedimento impugnato che penalizza, discriminandolo, l'odierno ricorrente, imprenditore determinato alla coltivazione di quel prodotto.

Da ciò, poi, è stato assunto l'ordine di estirpazione.

3.5.8 Sul punto, ci si permette di richiamare la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui “... *restrizioni all'esercizio dei diritti fondamentali possono essere operate, in particolare nell'ambito di un'organizzazione comune di mercato, purché tali restrizioni rispondano effettivamente a finalità di interesse generale perseguite dalla Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali diritti* (v. sentenza del 13.04.2000, causa C-292/97, punto 45)...”.

All'incontro, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la Direttiva (UE) 2015/412, presupposto degli atti conseguenti sostenendo che “...*garantire agli Stati membri, conformemente al principio di sussidiarietà, maggiore flessibilità nel decidere se desiderino oppure no coltivare OGM nel loro territorio, senza conseguenze per la valutazione del rischio prevista dal sistema dell'Unione (...) può migliorare il processo di autorizzazione degli OGM e,*

al tempo stesso, può garantire la libertà di scelta dei consumatori, degli agricoltori e degli operatori, assicurando maggiore chiarezza alle parti interessate per quanto riguarda la coltivazione di OGM dell'Unione. La presente direttiva dovrebbe favorire il corretto funzionamento del mercato interno...”.

L'obiettivo del Parlamento europeo e del Consiglio di migliorare il processo autorizzatorio di un OGM, perseguito attraverso uno strumento legislativo che offre la possibilità di limitare o impedire la libertà di impresa di alcuni operatori agricoli, creando le premesse per la suindicata situazione discriminatoria, non si presenta coerente con gli interessi generali previsti e stabiliti nei Trattati.

In questo senso, quindi, la limitazione della libertà d'impresa riconducibile alla Direttiva (UE) 2015/412 che – come si è detto – pone la premessa affinché venga messa in dipendenza dalla volontà di un terzo imprenditore – la Monsanto, nel caso di specie – che ha deciso di non conformarsi alla richiesta di modifica dell'ambito geografico di applicazione. E, ciò, per situazioni che possono non aver nulla a che fare con esigenze di natura ambientale o correlate alla tutela della salute. Sicché, quella limitazione trasfusa nel provvedimento impugnato non persegue, pertanto, un interesse generale dell'Unione europea, ma con esso si pone in conflitto.

Si dubita, infatti, che il “...miglioramento del processo di autorizzazione degli OGM...”, si possa coerentemente esprimere nella possibilità riconosciuta agli Stati membri di vietare, sul proprio territorio, alla stregua di quanto avvenuto, nel caso di specie, attraverso il gravato provvedimento, la coltivazione di OGM, compromettendo i diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti dell'Unione europea.

3.5.9 L'esclusione radicale della coltivazione di un OGM, anche per ragioni diverse dal danno e/o di pericolo di danno all'ambiente e/o alla salute dei cittadini, ma appunto dipendente dalla scelta di un imprenditore di proseguire con la domanda di autorizzazione, – ovvero nell'ipotesi in cui lo Stato lo inibisca per ragioni di ordine pubblico che lo Stato stesso ha contribuito a determinare – , sono, infatti, situazioni che esprimono un approccio discriminatorio, soggettivamente penalizzante, per un determinato tipo di attività.

L'approccio discriminatorio si traduce anche nella previsione di diversità di disciplina per situazioni omogenee.

Ci si riferisce all'ipotesi in cui la pianta di OGM, che ha le stesse caratteristiche giuridiche di un altro bene che non danneggia o pone pericolo di danno all'ambiente e/o alla salute dei cittadini, subisca, in realtà, un trattamento giuridico diverso, penalizzante il suo utilizzo rispetto a specie vegetali che in termini corrispondenti non producono danno e/o pericolo di danno all'ambiente e/o alla salute dei cittadini....

Con la presupposta Direttiva e relativi strumenti giuridici nazionali presupposti dal gravato provvedimento amministrativo, si determina, per lo Stato che ne ha dato attuazione, il pregiudizio del diritto alla libertà d'impresa per l'imprenditore agricolo ricorrente che opera all'interno del nostro Paese, oltreché il pregiudizio alla libertà di scelta dei consumatori che vivono in Italia.

3.5.10 Per tali ragioni si può motivatamente affermare che attraverso la Direttiva (UE) 2015/412 si sono poste le premesse per l'assunzione del gravato

provvedimento amministrativo, con ciò, impedendo l'istaurazione ovvero la permanenza di un reale mercato unico interno europeo.

Nel caso di specie, con la Direttiva (UE) 2015/412 lo Stato Italiano ha vietato sul proprio territorio la possibilità di coltivazione di OGM incidendo direttamente, ed in modo sfavorevole, sugli interessi del ricorrente, ordinandogli l'estirpazione di quanto coltivato.

Il ricorrente, infatti, pur avendo lecitamente a disposizione la semente OGM regolarmente autorizzata ed iscritta nel catalogo comune europeo delle varietà di piante di specie agricole, si è trovato, in virtù della succitata Direttiva UE, in ragione al divieto di semina, a subire sia un'azione amministrativa volta alla distruzione di tale coltivazione, che una sanzione amministrativa per aver coltivato la pianta di OGM. Il che costituisce la lamentata violazione dei richiamati principi del Trattato dell'Unione Europea.

3.5.11 Infine, a conferma della presunta e lamentata illegittimità della Direttiva UE 412/2015, del conseguente D.Lvo 227/2016 e del discendente provvedimento gravato, è bene dare contezza del contenuto del parere n. 15.696/10 del Servizio Giuridico del Consiglio dell'Unione europea del 5 novembre 2010 (all. 27), nella cui adunanza “... *Il gruppo di lavoro ad hoc creato dal COREPER per esaminare la proposta in oggetto ha sollevato varie questioni giuridiche e ha chiesto al Servizio Giuridico di rispondervi per iscritto...*”.

In altre parole, durante la discussione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modificava la Direttiva 2001/18/CE, per quanto

concerneva la possibilità degli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio (e che, nella sua versione definitiva approvata è diventata la Direttiva (UE) 2015/412), il gruppo di lavoro creato ad hoc dal COREPER, si trovò di fronte ad alcuni dubbi sulla compatibilità di detta proposta con i Trattati e con le questioni legate al GATT.

3.5.12 Senza analizzare il documento per intero, va sottolineato che il Servizio Giuridico del Consiglio dell'Unione europea, a chiusura del suo incarico, giunse alle seguenti conclusioni:

“ - l'articolo 114 del TFUE non è una base valida per la proposta nella sua versione attuale...; - sussisterebbero forti dubbi sulla compatibilità con i trattati o con il GATT di misure che gli Stati membri potrebbero adottare sulla base del nuovo articolo 26 ter della direttiva 2001/18 nella forma che risulterebbe dall'adozione dell'attuale proposta...”.

Nonostante questo autorevole parere, il Parlamento europeo e il Consiglio approvarono la Direttiva sulla scorta dell'art. 114 TFUE.

Del tutto evidente, quindi, la necessità di rinviare alla CGUE, affinché si pronunci sulle compatibilità con il diritto comunitario del nuovo quadro disciplinante la coltivazione – o meglio non coltivazione – degli OGM.

3.6 VI MOTIVO: violazione di legge per violazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del TFUE in combinato disposto con il comma 1, dell'art. 2, del TFUE, e in combinato disposto con l'art. 22 della direttiva 2001/18/CE.

3.6.1 Vale la pena rammentare il testo dell'art. 22, della Direttiva 2001/18/CE, riguardante la libera circolazione, secondo cui *“...Fatto salvo l'articolo 23, gli Stati*

membri non possono vietare, limitare o impedire l'immissione in commercio di OGM, come tali o contenuti in prodotti, conformi ai requisiti della presente direttiva...".

Ci si permette qui di ricordare, onde evitare ricorrenti equivoci in cui spesso incorrono le controparti e/o anche gli organi giudicanti quando si parla del concetto di immissione in commercio di un OGM, che tale concetto, come ha stabilito al punto 4.1 la Corte Costituzionale nella sua sentenza n. 116 del 8 marzo 2006, “...sono nel loro insieme sufficientemente ampie per ricomprendervi ogni fase dell'impiego di OGM in agricoltura, una volta superate le complesse fasi di autorizzazione previste dalla medesima direttiva...”. Quindi, per fugare ogni possibile equivoco, il concetto di immissione in commercio di un OGM ricomprende anche l'eventuale autorizzazione alla sua coltivazione. Nel caso del mais OGM MON810, esiste anche l'autorizzazione alla semina e alla successiva coltivazione (all. 28).

Il tenore della disposizione poc'anzi richiamata è in linea con quanto previsto al comma 1 dell'art. 2 del TFUE, che recita: “...*Quando i trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazione agli atti dell'Unione...*”.

Orbene, a proposito di autorizzazione da parte dell'Unione, va tuttavia sottolineato che le competenze esclusive possono essere «ri-nazionalizzate» solo mediante modifica dei Trattati. In tal senso depone anche la dich. 18 relativamente alle competenze dell'UE, in base alla quale solo mediante la procedura di *revisione*

ordinaria di cui all'art. 48.2-5 TUE gli Stati membri *«possono decidere di modificare i Trattati su cui l'UE si fonda, anche per accrescere o ridurre le competenze attribuite all'UE»*.

3.6.2 Premesso un tanto, le competenze esclusive dell'Unione che qui rilevano sono previste alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 del TFUE, ovvero *“...definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno...”*.

Tuttavia secondo il 3° periodo del 6° considerando della Direttiva (UE) 2015/412, lo Stato membro *“...In conformità dell'art. 2, paragrafo 2, del trattato di funzionamento dell'Unione europea (TFUE), gli Stati membri hanno il diritto ad adottare atti giuridicamente vincolanti che limitano o vietano la coltivazione di OGM sul loro territorio, dopo che per tali OGM è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio dell'Unione...”*.

In altre parole, secondo la citata Direttiva lo Stato membro può legiferare su un aspetto che i Trattati attribuiscono, in via esclusiva, all'Unione europea. Infatti l'Unione, in materia di libera circolazione della merce OGM, ha previsto che non possono essere frapposti ostacoli, limitazioni o divieti all'utilizzo di un OGM conforme alla Direttiva 2001/18/CE.

Né prima, né durante, né dopo l'approvazione della predetta Direttiva è mai stata implementata una procedura di revisione ordinaria dei Trattati in epigrafe, tale da permettere agli Stati membri la possibilità di emanare atti giuridicamente vincolanti in materie, quale la definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno, di esclusiva competenza della UE. La possibilità offerta, dalla direttiva al 6° considerando, agli Stati membri di adottare

atti giuridicamente vincolanti che limitano o vietano la coltivazione degli OGM sul loro territorio è quindi apodittica e priva di qualsiasi fondamento giuridico.

3.6.3 Non essendo stato modificato alcun trattato dell'Unione europea, un atto legislativo, ancorché promulgato da un'istituzione europea quale il Parlamento europeo, il Consiglio e/o la Commissione, non può prevedere la possibilità di offrire agli Stati membri la facoltà di porre un divieto all'uso di una merce (in questo caso stiamo parlando della merce seme di mais OGM) autorizzata all'uso dalla stessa Unione europea per motivi diversi da quelli previsti dagli stessi Trattati. In altre parole, nel caso di specie non esistono alcuno di questi motivi che autorizzino un atto legislativo, anche di natura unionista, che possa autorizzare gli Stati membri a vietare, sul loro territorio, la possibilità di coltivare un OGM.

Si contesta, per questo motivo, la palese violazione della lett. b) del comma 1 dell'art. 3 del TFUE in combinato disposto con il comma 1, dell'art. 2 del TFUE e con l'art. 22 della direttiva 2001/18/CE da parte della Direttiva che qui è impugnata.

*** **

Per l'insieme di tutte le ragioni discusse in diritto, il sottoscritto procuratore, *ut supra* legittimato, formula le proprie

CONCLUSIONI

in via pregiudiziale: sospendersi il giudizio nel merito ed inviare alla CGUE, ai sensi del comma 2, dell'art. 267 del TFUE, affinché la Corte si pronunci sulla conformità o non conformità della Direttiva (UE) 2015/412 (modificante la

Direttiva 18/2001/CE), nonché del D.Lvo 224/2003 come modificato dal D.Lvo 227/2016, unitamente alla Decisione di Esecuzione della Commissione n. 321 del 3 marzo 2016, agli articoli 3, comma 3, del TUE, nonché artt. 26, 34, 35, 36 e 114 del TFUE, nonché artt. 16 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione europea come interposta dall'art. 6 del TUE, nonché art. 3, comma 1, lett. b), del TFUE in combinato disposto con il comma 1, dell'art. 2 del TFUE e con l'art. 22 della Direttiva 2001/18/CE questione rilevante nel presente giudizio.

nel merito: annullarsi il provvedimento gravato.

In istruttoria, si producono i seguenti atti e documenti: 1) ordinanza del 3 luglio 2018, notificata in pari data; 2) visura camerale dell'azienda agricola "In Trois"; 3) contratto d'affitto registrato; 4) missiva del 16.11.2017 mandata al Presidente dell'Europarlamento; 5) missiva del 16.11.2017 mandata al Presidente del Consiglio europeo; 6) missiva del 16.11.2017 mandata al Presidente della Commissione europea; 7) missiva del 16.11.2017 mandata al Presidente della Repubblica italiana; 8) missiva del 16.11.2017 mandata al Ministro dell'Ambiente; 9) missiva del 16.11.2017 mandata al Ministro della Salute; 10) missiva del 16.11.2017 mandata al Ministro della Politiche agricole; 11) missiva del 16.11.2017 mandata al Ministro dell'Economia e Finanze; 12) missiva del 16.11.2017 mandata al Presidente del Consiglio; 13) missiva del 16.11.2017 mandata al Ministro della Giustizia; 14) missiva di risposta dell'Europarlamento; 15) risposta del Consiglio europeo; 16) risposta della Commissione europea; 17) comunicazione del 17 febbraio 2018; 18) comunicazione dell'avvenuta semina di OGM; 19) verbale delle operazioni

compiute nell'agro di Colloredo di Monte Albano; 20) verbale delle operazioni compiute nell'agro di Vivaro; 21) risultati analisi di laboratorio; 22) verbale di accertamento del 28.06.2018; 23) diffida inviata al ministero delle Politiche agricole del 5.7.2018; 24) Decisione di Esecuzione della Commissione 2016/321 del 3.03.2016; 25) cartellini della semente OGM acquistata in Spagna; 26) massime sentenza CGUE C-432/05; 27) parere del Servizio giuridico del Consiglio europeo del 5.11.2010; 28) documentazione attestante l'autorizzazione alla semina del mais MON810.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

Salvis iuribus.

*** **

Ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato, di tal che il contributo unificato dovuto ammonta ad € 650,00.

*** **

Con osservanza.

Pordenone – Trieste, 1 ottobre 2018

Avv. Francesco Longo

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avvocato Francesco Longo procuratore del dott. GIORGIO FIDENATO (c.f. FDNGRG61C07F144I), nato a Mereto di Tomba (UD) il 7.03.1961 e residente ad Arba, alla via G. Pascoli, n. 19, in qualità di titolare dell'AZIENDA AGRICOLA "IN TROIS" DI FIDENATO DOTT. GIORGIO (p.iva 01354300939), regolarmente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per la circoscrizione del Tribunale di Pordenone con delibera di data 7-05-2007 all'esercizio della facoltà di notifica di cui agli articoli 1 e 7 legge 21-1-1994 n. 53, ho oggi notificato il su esteso ricorso a:

1) REG. CRON. N. 2120 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI E DEL TURISMO (c.f. 97099470581), in persona del Ministro, legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Trieste (34133), domiciliata in Piazza Dalmazia, n. 3, mediante consegna di copia a mezzo del servizio postale con plico raccomandato n. **78759985753-5** accettato il **2/10/2018** dall'Ufficio Postale di Pordenone – Poste Centrali, Via Santa Caterina n. 6, 33170 Pordenone –

Avv. Francesco Longo

2) REG. CRON. N. 2121 Sig.ra MARCONATO JESSICA ANNALISA (c.f. MRCJSC92M43I904X), residente in Vivaro (33099), alla Via Ledra, n. 5, in proprio e in qualità di titolare legale rappresentante della AZIENDA AGRICOLA "LI POCIS" DI MARCONATO JESSICA, con sede in Vivaro (33099), alla Via Ledra, n. 5, mediante consegna di copia a mezzo del servizio postale con plico

raccomandato n. **78763081831-7** accettato il **2/10/2018** dall'Ufficio Postale di
Pordenone – Poste Centrali, Via Santa Caterina n. 6, 33170 Pordenone –

Avv. Francesco Longo